

STATUTO

ITALSOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RHO MI VIA TRENTO 35

Numero REA: MI - 2717951

Codice fiscale: 13341090960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.ro 37277/17645 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

"ITALSOCCORSO Società Cooperativa Sociale"

Art. 2 (Sede)

La società ha sede in Rho.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha altresì la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere Uffici Amministrativi e/o commerciali, esercizi, depositi, stabilimenti ed altre unità locali, purché non abbiano natura di sede secondaria.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue gli scopi di cui alla lettera A della Legge 381/91, essendo funzionalmente collegati nell'interesse delle persone svantaggiate, a beneficio delle quali viene svolta l'attività della Cooperativa. Il fine della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della

Lombardia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di contratto e progetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Associazione Generale Cooperative Italiane (AGO) ed agli organismi periferici di questa, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio purché non in contrasto con lo statuto di AGCI.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- la gestione e lo svolgimento di servizi e/o attività da effettuarsi con personale proprio, di terzi, libero professionista, a contratto interinale, in convenzione e/o volontario a favore di enti pubblici, aziende, unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e/o privati in campo sociale, sanitario e commerciale;
- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione del servizio di trasporto sanitario a mezzo aeroambulanze od eliambulanze propri o di terzi, di trasporti sanitari su strada a mezzo di veicoli sanitari propri o di terzi, di servizi di scorta medico sanitaria, infermieristica e/o logistica via terra e/o su voli commerciali di linea;
- lo svolgimento del servizio di centrale operativa sanitaria e non, per conto proprio e/o di terzi committenti;
- la gestione di distributori automatici per il commercio di articoli sanitari e prodotti per il benessere e la cura della persona;
- la commercializzazione di servizi propri e/o di terzi a mezzo di fidelity card o contratti di abbonamento periodici;
- assistenza medica ed infermieristica domiciliare, ospe-

daliera in genere nonché terapistica della riabilitazione motoria e linguistica;

- trasporto pazienti infermi e feriti, in genere con ambulanza e/o mezzi affini;
- trasporto di pazienti in trattamento dialitico con ambulanze e/o pulmini attrezzati;
- trasporto con taxi sociale e/o sanitario;
- emergenza sanitaria soccorso 118 su terra, aria e mare;
- gestione centrale operativa socio sanitaria e/o 118;
- emergenza sanitaria soccorso;
- trasporto di Equipe Medica per trasporto organi e affini;
- trasporto sangue, plasma ed emocomponenti;
- trasporto organi;
- trasporto farmaci;
- trasporti di pazienti con handicap e/o disabilità;
- trasporti con auto medica;
- trasporto referti medici e/o cartelle cliniche;
- trasporti di prelievi emotochimici;
- ritiro, trasporto e consegna di campioni per analisi, materiale di magazzino e presidi sanitari/farmaci;
- ritiro, trasporto e consegna pacchi contenenti biancheria confezionata, materiali di magazzino, cancelleria, farmaci e presidi sanitari;
- assistenza sanitaria per eventi sportivi, religiosi, spettacoli e congressi;
- gestione di attività socio-assistenziali per anziani, minori e disabili;
- soccorso stradale;
- deposito giudiziario;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- raccolta e smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri;
- gestione laboratori analisi;
- gestione laboratori medici;
- medicina dello sport e del lavoro;
- gestione anche saltuaria di Pronto soccorso, punti di primo intervento;
- promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, anche l'orientamento professionale degli operatori socio-sanitari impegnati nel trasporto infermi, emergenza 118, ospedali, asili nidi, consultori, istituti di rieducazione di pena, centri per la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per anziani, minori e disagiati;
- organizzazione di corsi di formazione ed istruzione professionale nei settori indicati;
- attività di officina ed elettrauto con fabbricazione, allestimento, riparazione di ambulanze, auto mediche, ed

in genere mezzi speciali per la protezione civile, il sanitario ed il socio-sanitario;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate, servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici, problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, le donne e la famiglia, dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili,

La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da priva-

ti; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. Partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di quote, od obbligazioni delle predette società.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendone le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c..

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 L.381/91, ricorrendone le condizioni di legge;

Il loro numero non può superare il 30% (trenta per cento) complessivo dei soci, essi non hanno diritto ad alcun

compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 381 dell'8.11.1991, per la loro immediata individuazione.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione dovrà stabilire:

- . la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale. In ogni caso la durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale non può essere superiore a cinque anni;

- . i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, come previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinati, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, nei limiti di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto

di partecipare alle assemblee e esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali componenti dell'organo amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, salvo quanto sopra specificato e al diritto all'ispezione dei libri contabili, sempre nei limiti di legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 17 del presente statuto: - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 8 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 25.

Art. 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'or-

gano amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: A) l'importo complessivo dell'emissione;

B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

C) il termine minimo di durata del conferimento;

D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

E) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale, limite, i voti dei soci sovventori verranno computati, entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 12 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'arte 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni; dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di

incompatibilità,

TITOLO V

Il rapporto sociale

Art. 13 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica

A) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

B) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

C) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e fattività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

D) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

E) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

F) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere, con raccomandata, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: del capitale sottoscritto; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per. l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero Fattività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori, con provvedimento motivato, devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del procedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tutta-

via, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 17 (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;
 2. per mutuo consenso;
 3. per dimissioni, anche In periodo di verifica;
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del sodo lavoratore;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti -che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;
- 7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o

contraria agli interessi sociali;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19 (Liquidazione)

1) soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 20 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-

cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 19.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 21 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto con lettera raccomandata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b), c), d) ed f) sono tenuti, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25 (venticinque) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il

valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci
receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con
le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o
prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili non possono essere ripartite
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello
scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-
li volontari, né essere cedute con effetto verso la so-
cietà senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-
prie quote deve darne comunicazione agli amministratori
con lettera raccomandata, fornendo relativamente
all'aspirante socio le indicazioni previste nel preceden-
te art. 13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato con lettera raccomandata al socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la società deve iscrivere nel
Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-
sti per divenire socio in una delle categorie indicate
nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessan-
ta giorni dal ricevimento della comunicazione può propor-
re opposizione al Tribunale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo prov-
vede alla compilazione del bilancio e alla redazione del-
la documentazione informativa ai sensi della normativa
vigente e alla stesura della relazione sull'andamento
della gestione sociale. -

La relazione dell'organo amministrativo deve illustrare
l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei
suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai bene-
fici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore ope-
ra la Cooperativa, dei soci e della comunità territoria-
le, oltre a contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità preva-
lente, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-
do all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo
2528 del codice civile;

- l'indicazione specifica dei criteri, seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove consentito dalla legge e sussistano i presupposti l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

A) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;

B) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

C) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

D) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dal codice e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà esse-

re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

La qualifica / professionalità;

I compensi erogati;

Il tempo di permanenza nella società;

La tipologia del rapporto di lavoro;

La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

A) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

B) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo, nonché qualsiasi decisione in ordine ai compensi;

C) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

D) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;

E) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;

F) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;

G) le modificazioni dell'atto costitutivo;

H) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

I) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

L) l'emissione di quote destinate ai soci sovventori.

Art. 27 (Assemblee)

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare.

L'avviso di convocazione potrà evidenziare anche la data dell'eventuale seconda convocazione che sarà fissata nei termini di legge.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà, alternativamente, scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione a socio o in successiva comunicazione scritta.
- d) Affissione nei locali della sede sociale.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione predisposta per la riunione, regolando lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che nel caso di delibere di cui all'art. 2479 ex. n. 4 e 5, prevedendosi in tal caso che l'assemblea deliberi con la maggioranza dei due terzi.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 29 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nelle ipotesi previste dall'art. 26 lettere G) H) ed I) del presente statuto il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti come appresso specificato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione) _

Art. 32 – Consiglio di amministrazione

32.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

32.2 La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

32.3 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i - primi, nominati nell'atto costitutivo; essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo è munito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Può decidere, conformemente alla legge e allo statuto, su tutti gli atti ed operazioni, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione.

Art. 33 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori

siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e/o al revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In

caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Arti 37 (Compensi agli Amministratori)

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della delega, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 39 (Organo di controllo interno)

Nei casi previsti dalla legge, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sono affidate a un organo di controllo a struttura monocratica, denominato "organo di controllo" o "revisore", persona fisica o giuridica, entrambi muniti dei requisiti di legge.

Con decisione dei soci le stesse funzioni:

a) potranno essere affidate a un organo a struttura collegiale, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge; in questo caso il funzionamento dell'organo sarà disciplinato dalle norme dettate da questo statuto per il consiglio

di amministrazione, nei limiti della compatibilità;
b) potranno essere affidate a soggetti distinti, tutti aventi i requisiti di legge.

La nomina dell'organo di controllo si rende obbligatoria al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti) .

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine' del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di società cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to - Mario RANDON

" - BOTTE Franco

" - Alain Enrico Giovanni BERTANI

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate D.P. II° di Milano in data 24/01/2024.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Esente da imposta di bollo.

Milano, 22 gennaio 2024